

TITOLO SECONDO - Personalità degli Esposti

CAPITOLO QUARTO - Allevamento degli Esposti all'esterno (dal n° 64 al n°95)

ART. 64 Per la massima prestabilità coll.art. 8, tutti gli Esposti devono di regola passare in allevamento esterno fin dalla prima età, e possibilmente rimanervi in modo stabile, procurandosi e favorendosi ogni mezzo a che divengano membri integranti della famiglia che li accolse, ed acquistino con essa una patria, dei vincoli sociali, e delle oneste abitudini per procacciarsi il pane.

ART. 65 La consegna degli Esposti si farà di preferenza ad allevatori della propria provincia e delle provincie limitrofe, e fra essi a quelli del contado, con predilezione dei coloni. Si eviterà di affidarli a famiglie di estero Stato, od anco di lontane regioni del Regno, non che a individui di vago ed incerto domicilio o di dubbia moralità.

ART. 66 La consegna degli Esposti in allevamento esterno si fa di massima in via mercenaria; può peraltro essere fatta anche in via gratuita a tutto sollievo dell'Ospizio, fatto le identiche modalità di consegna e di sorveglianza che per gli altri a mercede.

ART. 67 Non sarà fatta veruna difficoltà a rilasciare i trovatelli in allevamento delle proprie madri illegittime comunque riconosciute; anzi a parità di circostanze saranno da preferirsi ad ogni altra nutrice od allevatrice. Tale consegna seguirà colle norme comuni agli altri allevatori, salvo a promuovere in appresso, se nulla vi osti, l'atto eventualmente mancante di legale riconoscimento.

ART. 68 Per ricevere un bambino da latte, le balie dovranno presentarsi all'ospizio personalmente munite di una fede parrocchiale confermata dal Municipio dal quale risultino chiaramente il loro nome e cognome e quelli del marito; la loro età; l'epoca dell'ultimo parto; se il proprio bimbo sia vivo o se sia morto e quando; quanti figli propri abbiano; quale sia la loro condotta e stato economico, e se tengono altri trovatelli. La Direzione dell'Ospizio avrà cura del resto di diffondere gli analoghi moduli ai parrochi e ai Municipi.

ART. 69 Nei primi venti giorni di puerperio la balia potrà delegare a ricevimento del bambino altra donna da latte, il cui nome sarà riportato nella fede; ma in tal caso la puerpera dovrà essere precedentemente visitata dal Medico Comunale, il quale eventualmente ne certificherà la sana costituzione fisica e la buona copia di latte.

ART. 70 A nessuna balia sarà affidato un bambino se avendone uno proprio, questi non abbia superato il primo anno d'età e non sia dichiarato divezzabile come pure non sarà accordato a balie cheentino oltre sedici mesi di latte meno poche eccezioni da valutarsi dal Medico e dal Direttore.

ART. 71 Le balie saranno esaminate o dal Medico del Compartimento degli Esposti, o da altra persona tecnica, cui il Direttore credesse sostituirgli nel tempo di sua assenza, e che di metodo sarà la levatrice dell'Ospizio. Insorgendo dubbi o contestazioni sui requisiti personali e sui documenti accompagnatori il Direttore giudicherà definitivamente.

ART. 72 Trovata una balia in perfetta regola, le sarà presentato dall'Ispettrice uno dei bambini già designati dal Medico-Chirurgo per l'esterno allevamento; lo spoglierà ed avrà il diritto di rifiutarlo e desiderarne un altro, se non le accomodasse. Qualora al momento non trovasse verun bambino disponibile, potrà depositare la fede in mano all'Ispettrice, che le assegnerà un giorno in cui ritornare.

ART. 73 Accettatosi un bambino dalla balia, l'Ispettrice presenterà l'una e l'altra al Cancelliere, il quale identificherà il trovatello per nome e numero coi dati dei propri registri, e identificherà pure la richiedente nutrice facendosene da essa stessa ripetere il nome e cognome nonché altri dati portati dalla sua Fede. Registrerà quindi l'atto di consegna del trovatello nella relativa partita del quaderno con esatta descrizione di data, persone e località, facendone pur nota nel Movimento Generale delle Introduzioni e nel Ruolo delle uscite.

ART. 80 A prevenire o a provvedere a simili sinistre emergenze sarà perciò obbligo della balia di presentare di tratto in tratto il bambino al Medico Comunale, e di ricorrere alla di lui assistenza costo che esso ammalasse o mostrasse dei segni di sospetta malattia. A garantire la osservanza, almeno avente il primo anno di età dell'Esposto, non si farà luogo al pagamento del mercedi se nel foglio pagatoriale non figurino anche la dichiarazione del di lui stato di salute rilasciato dal Medico.

ART. 81 I trovatelli vengono di metodi vaccinati prima della loro uscita dall'Ospizio ma nel caso non lo fossero stati; incombe l'obbligo agli allevatori che ne saranno avvertiti di presentarli al medico Comunale alla prima ricorrenza di vaccinazione pubblica e di farsene fare l'analoga dichiarazione nel libretto.

ART. 82 Anche la consegna degli esposti delle altre età in allevamento esterno sia primitivo o secondario, si farà, a un dipresso colle norme e modalità che sopra. A tali trovatelli oltre l'incompleto vestito di uso che indossava l'istituto somministrava una muta completa di nuovo vestiario di ricambio. Ai levatori sarà retribuita la solita indennità di viaggio come per lattanti, e rilascerà in ogni caso un nuovo libretto.

ART. 83 Nell'affidare in allevamenti gli Esposti delle tre ultime età si dovrà avere in mente di collocarli stabilmente, e perciò saranno preferiti gli allevatori che facciano promessa di tenerli in permanente consegna e non abbiano figli propri e presentino i requisiti economici e morali per cui onerosa custodia ed una filiale educazione, non dimenticandosi di tenere a calcolo le condizioni sanitarie del luogo da essi abitato e della loro occupazione di loro vita.

ART. 84 Gli allevatori in genere dovranno avere cura dei trovatelli come se fossero loro proprio figli, munirli e vestirli con correntemente mandarli a scuola avviarli in una onesta e propina occupazione, e di educarli nei buoni principi religiosi. Emergendo dei gravi lagni sulla loro temuta gli allevatori oltrechè perdere l'Esposto verranno eziandio puniti delle mercedi e in caso di maltrattamenti deferiti al potere giudiziario.

ART. 85 Colle mercedi che ricevono gli allevatori devono rapprendere in tutto e per tutto ai bisogni dei trovatelli, non escluse le spese di educazione e sinanche di malattia. Se per altro la malattia risultasse durare da lunga pezza (almeno da oltre un mese) e assai costosa., la Direzione potrà elargire qualche soccorso straordinario dietro la regolare documentazione del fatto per parte dell'Autorità locale. Così pure somministrerà i cinti erniani od altri piccoli apparecchi e meccanismi chirurgici dimostrati necessari.

ART. 86 Dovranno gli allevatori tutto restituire all'Ospizio il ricevuto trovatello ad ogni chiamata della Direzione entro il termine da essa prefissato e dietro la metodica indennità di viaggio. Non obbedendo all'invito perderanno la mercede in corso ad ogni altro eventuale assegno, il cui importo sarà evoluto a far lavare il trovatello in via d'Ufficio.

ART. 87 All'infuori della chiamata della Direzione, gli allevatori non potranno rendere all'Ospizio il trovatello se non nel solo frattempo del terzo al nono anno inclusivamente di sua età, e sempre col preavviso di almeno un mese, pena la perdita della mercede in corso.

ART. 88 Scorso il nono anno di età del trovatello senza che venga ritrovato all'ospizio, gli allevatori perderanno il diritto di più oltre restituirlo, e restano implicitamente obbligati di trattenerlo sino ai suoi diciotto anni compiuti, se maschio, e ai ventuno se femmina, mantenendolo ed educandolo a proprio carico anche dopo il quattordicesimo anno, con cui va a cessare la dozzina. Potranno per altra forma il passaggio ad altre persone, mercè le norme fissate più innanzi. Le eccezioni a tale regola per straordinarie e documentate contingenze saranno valutate saranno valutate ed ammesse dal solo Direttore.

ART. 89 Gli allevatori dovranno presentare il tenuto trovatello al Direttore, od a colui che per esso si recasse sopra luogo. A nessun'altra persona potranno o presentarlo o darne certezza, se non vi siamo invitati dal proprio Municipio presso il quale dovrebbero legittimare ogni richiedente a mezzo di apposita credenziale dalla Direzione. Che se qualcheduno si presentasse in cerca del trovatello senza esserne autorizzato gli allevatori dovranno farne partecipe la Direzione. L' inosservanza di tale precettore sarebbe punita con il ritiro dell'Esposto, e colla perdita della mercede in corso.

ART. 90 Nessuna balia od allevatore può passare ad altra balia od allevatore il ricevuto Esposto senza il combinato consenso del rispettivo Parroco e Municipio, e senza la sanzione dell'Ospizio. La domanda sarà fatta dal tenentario alla Direzione accompagnandola dal posseduto libretto, e della metodica fede dei contrapposti allevatori, come se dovessero levare l'Esposto dallo Stabilimento.Registratosi il trasloco dall'Ospizio, il libretto, continuatamente modificato sarà consegnato e spedito ai sostituti custodi, i quali ritireranno dai cedenti il trovatello fornito della propria medaglia. Quest'atto di materiale tradizione potrà anche essere eseguito all'Ospizio stesso, se le parti regolarmente documentate vi si presentassero coll'individuo. Comunque ciò avvenga, la Direzione darà notizia colle solite Lettere d'Avviso al Municipio dei nuovi custodi.

ART. 91 Quantunque la trasmissione materiale di un trovato da uno ad altro allevatore non possa seguire di regola che dopo esaurite le pratiche sopra notate, pure nei casi d'urgenza le Autorità locali sono facoltizzate di farla anche prima, motivando l'operato in analoga partecipazione. Del resto ogni arbitrario trasloco da parte degli allevatori verrebbe punito colla perdita della corrente mercede e col ritiro del trovato.

ART. 92 Gli allevatori hanno l'obbligo di avvertire l'Ospizio di ogni loro cambiamento di domicilio, facendolo inserire nel Libretto dal nuovo Municipio, al quale dovranno presentarsi col trovato entro quindici giorni dal loro ingresso in Comune.

ART. 93 Se un trovato fuggisse dappresso i suoi allevatori, questi sono obbligati di darne immediato avviso al proprio Municipio e alla Direzione, la quale d'accordo col Municipio stesso, prenderà le appropriate misure.

ART. 94 Nel caso che un Esposto morisse prima di aver compiuto il proprio quattordicesimo anno, gli allevatori, sotto pena della perdita della mercede, sono obbligati di renderne avvisato l'Ospizio, entro dieci giorni dalla morte, mediante restituzione della medaglia e del libretto regolarmente scritto ed autentico nella rispettiva rubrica di morte. L'Ufficio, eseguite le proprie registrazioni, rimetterà al presentatore il foglietto della mercede tuttavia competente, da essere esatta nelle sistematiche forme, insieme all'identità di tumulazione. Che se l'Esposto avesse superato il suo quattordicesimo anno e non oltrepassato il ventunesimo, l'avviso della di lui morte, in mancanza del libretto dovrebbe essere pur dato dal rispettivo tenentario mediante analogo estratto di Stato Civile, da essere presentato alla direzione come sopra, ricevendone in ricambio l'identità di tumulazione.

ART. 95. Anche gli Esposti che venissero collocati in Istituti di educazione, di emendamento, o di cura a spese, od a gratuito conto dell'Ospizio, saranno trattati per loro collocamento e trattamento in forma sostanziale non dissimili delle sopra espresse, non infirmando la specialità della custodia i diritti e gli obblighi dell'Ospizio.